



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Candidati cinesi aderenti al Progetto “Marco Polo”

Anno Accademico 2011/2012

I FASE

Gli studenti

1.1. Presentazione delle domande di preiscrizione

Gli studenti cinesi aderenti al Progetto “Marco Polo” presentano, **sino alla scadenza del 17 dicembre 2010, stabilita e pubblicizzata dalle Rappresentanze Diplomatiche consolari italiane in Cina**, la domanda di preiscrizione ad un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, prescelto tra quelli per i quali le singole università hanno fissato una riserva di posti.

1.2 A quali corsi di studio prescrivarsi

L'elenco dei corsi e della corrispondente riserva di posti sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo www.miur.it/Università, logo “Studenti Stranieri”, ovvero www.miur.it, rubrica “Studiare in Italia”.

Tale pubblicizzazione è curata anche dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, dagli Atenei e dalle Rappresentanze italiane operanti in Cina.

Nel caso in cui le richieste si riferiscano a corsi per i quali è prevista la programmazione dei posti, le relative informazioni vengono assunte dallo studente direttamente presso l'Ateneo prescelto secondo le modalità prescritte per tutti i candidati.

1.3 Sede prescelta per il corso di lingua italiana

Gli studenti hanno l'obbligo di specificare nella domanda la sede universitaria a cui sono interessati per la frequenza del corso di lingua italiana, prescelta tra quelle che organizzano detti corsi, oltre le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, l'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e la Terza Università di Roma, raccolte in un apposito elenco fornito alle Rappresentanze dalla Conferenza dei Rettori delle Università.

Gli studenti si iscrivono al corso di lingua presso l'Università prescelta, che, nella propria autonomia organizzativa, ha l'esclusiva competenza a demandare lo svolgimento di tale corso ad un ente esterno (o centro linguistico privato), con il quale abbia stipulato un'apposita convenzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1.4 Documentazione da produrre

Gli studenti producono, unitamente alla domanda di preiscrizione, la documentazione di studio, richiesta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari per la necessaria dichiarazione di valore.

Agli studenti non laureati verrà rilasciata la dichiarazione di valore soltanto se in possesso di un punteggio di esame “gao kao” di almeno 380/750, come indicato dalla Rappresentanza diplomatica italiana.

Per gli studenti di Hong Kong e Macao, non soggetti al sistema dell'esame di Gao Kao, la documentazione di studio dovrà essere presentata alla competente Autorità consolare italiana che, una volta verificata l'eventuale validità ai fini dell'iscrizione all'Università in Italia, procederà a rilasciare la relativa “dichiarazione di valore”.

II FASE

Le Rappresentanze e le Università

2.1 Trasmissione del foglio informativo

Le Rappresentanze diplomatico consolari di concerto con Uni-Italia, **entro il 15 gennaio 2011**, inoltrano alle Università, a mezzo di posta elettronica ove possibile certificata, un “foglio excel” generato dal Database interattivo di Uni-Italia, contenente le richieste acquisite, completo di tutti gli elementi necessari, indicati nel facsimile allegato ([Allegato A](#)).

Nel caso in cui il corso di lingua venga seguito in sede diversa da quella in cui gli studenti saranno immatricolati al corso universitario, le Rappresentanze informano via mail anche l'Ateneo in cui si tiene il corso di lingua stesso.

2.2 Ammissione con riserva

Le Università, **accolgono con riserva** tutte le domande, in attesa di acquisire la relativa documentazione di studio.

A tempo debito, danno conferma alle Rappresentanze, per posta elettronica ove possibile certificata, dell'avvenuta immatricolazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2.3 Visto di ingresso

Le Rappresentanze, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rilasciano agli interessati il visto di ingresso con decorrenza di validità compatibile con i termini di inizio dei corsi di lingua italiana, segnalati dalle Università e risultanti dall'elenco appositamente predisposto dalla Conferenza dei Rettori delle Università. Consegnano, inoltre, agli studenti, la documentazione di studio debitamente tradotta e munita dei prescritti atti di legalizzazione e della dichiarazione di valore.

III FASE

Ulteriori adempimenti

3.1. Permesso di soggiorno

I candidati devono inoltrare alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio/Università nelle modalità e nei termini previsti per tutti gli studenti stranieri, di cui alle disposizioni interministeriali in data 16 maggio 2008, valide per il triennio 2008/2011, pubblicate sul sito del MIUR, all'indirizzo: www.miur.it>Università, logo "Studenti Stranieri", ovvero www.miur.it, rubrica "Studiare in Italia".

3.2 Prove di ammissione

I candidati sostengono, ove previste, le prove di ammissione al corso di studi prescelto, secondo il calendario fissato per tutti gli studenti, in base alle date stabilite dagli Atenei, o dal MIUR, nel caso di corsi programmati a livello nazionale.

3.3 Domande di riassegnazione

Gli idonei non utilmente collocati in graduatoria entro la riserva a disposizione presso l'Ateneo prescelto possono produrre secondo i termini e le procedure previste per tutti gli studenti stranieri:

- domanda di riassegnazione ad altro corso presso la stessa sede universitaria;
- domanda di riassegnazione allo stesso o ad altro corso presso altro Ateneo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3.4 Gli studenti che superano le prove

Ad avvenuto superamento delle prove, gli studenti perfezionano l'immatricolazione direttamente in Italia, consegnando la documentazione di studio debitamente tradotta, legalizzata dalle competenti Rappresentanze e munita dalla dichiarazione di valore.

3.5 Gli studenti che non superano le prove

Gli studenti che non superano le prove di ammissione o che, pur idonei, non ottengono la riassegnazione ad altra sede o ad altro corso universitario, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.